

Verbale di Accordo

Il giorno 20 febbraio 2008

tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e

**SLC-CGIL, SI.P-CISL, UIL-POST, FAILP-CISAL, SAILP-CONFSAL e UGL-
Comunicazioni**

Premesso che

- In data 6 febbraio 2008 le Parti hanno sottoscritto un accordo in cui l'Azienda si è impegnata, in linea con le previsioni di cui alla Legge 247/2007, a fornire, in occasione di ciascun contingente di assunzioni a tempo indeterminato, evidenza ai lavoratori dei posti disponibili full time.
- l'art. 25 del CCNL 11 luglio 2007 – nella versione vigente, quale risulta dalle novità legislative sopra richiamate - attribuisce in subordine un diritto di precedenza *“al personale assunto a tempo indeterminato a tempo parziale, sempreché ne abbia fatto richiesta, svolga attività presso la stessa unità produttiva o presso lo stesso comune, in caso di pluralità di unità produttive nel medesimo ambito comunale e sia adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione”*.

le Parti convengono quanto segue

1. Le risorse che, a partire dal 1° gennaio 2008, abbiano trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, hanno diritto di precedenza nelle future eventuali assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
2. In occasione delle assunzioni di personale a tempo pieno, la Società, in subordine, darà precedenza a tutto il personale assunto a tempo indeterminato a tempo parziale che ne faccia richiesta e che svolga attività nel medesimo ambito comunale e sia adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione (art. 25, comma IV, CCNL vigente). Tale diritto di precedenza sarà riconosciuto anche ai lavoratori che abbiano consolidato il proprio rapporto di lavoro ai sensi del punto 1) dell'accordo del 13 gennaio 2006, con novazione del rapporto a tempo parziale, fermi restando requisiti e condizioni di cui al presente punto.
3. Al fine di dare attuazione agli impegni di cui ai punti precedenti, l'Azienda, in occasione dei prossimi contingenti di assunzioni, verificherà preventivamente, attraverso le proprie

strutture di Risorse Umane Regionali, le istanze dei lavoratori a tempo parziale di cui al presente accordo, procedendo, in luogo delle previste assunzioni, alla trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro a tempo parziale.

4. Nel caso di pluralità di domande di trasformazione da tempo parziale a tempo pieno che facciano riferimento alla stessa posizione di lavoro, le Parti convengono, infine, che sarà trasformato a tempo pieno il rapporto di lavoro della risorsa con maggiore anzianità di rapporto di lavoro a tempo parziale. In subordine, in caso di parità di anzianità a tempo parziale, si terrà conto dell'anzianità aziendale. In caso di ulteriore parità si terrà conto dell'anzianità anagrafica.

* * * * *

Le Parti – in linea peraltro con un bilanciamento già previsto nell'ambito dell'art. 25 del vigente CCNL – ribadiscono il principio che il part-time costituisce uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro in quanto atto a soddisfare gli interessi individuali e sociali del lavoratore e le esigenze dell'impresa. In tale quadro le Parti confermano altresì l'impegno a valorizzare tutte le potenzialità dell'istituto anche al fine di favorire la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.

per **Poste Italiane S.p.A.:**

per le **OO.SS.:**

SLC– CGIL _____

SLP – CISL _____

UIL – POST _____

FAILP – CISAL _____

SAILP – CONFSAI _____

UGL – COM.ni _____